

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Relazione Descrittiva

Progettazione:



Tecnico Competente

Dott. Luca Bellina

Tecnico Competente P.I. Simone Sperotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (dott. ssa Antonella PANNOCCHIA)





Comune di Viverone

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche di Attuazione

Redazione:
Dott. Luca Bellina
P.I. Simone Sperotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.ssa Antonella Pannocchia)

lb/ss Pagina 2 di 17

Organizzazione del documento

- 1 CAPO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
 - 1.1 PREMESSA
 - 1.2 ZONE OMOGENEE
 - 1.3 ZONE PARTICOLARI
 - 1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
 - 1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee
 - 1.4 LIMITI ACUSTICI
 - 1.4.1 Limiti di zona
 - 1.4.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore
 - 1.4.3 Prescrizioni per le "Fasce Cuscinetto"
 - 1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
 - 1.4.4.1 Scenario I: Compatibilità
 - 1.4.4.2 Scenario II: Potenziale Incompatibilità
 - 1.4.4.3 Scenario III: Incompatibilità
 - 1.5 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO
 - 1.5.1 Piano di risanamento acustico comunale
 - 1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese
 - 1.6 AUTORIZZAZIONI E DEROGHE
- 2 CAPO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
 - 2.1 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
 - 2.2 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
 - 2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico
 - 2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico
 - 2.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
 - 2.3.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)
 - 2.3.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)
- 3 CAPO III PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
- 4 CAPO IV REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- 5 CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

lb/ss Pagina 3 di 17

1 CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Premessa

Il Comune di Viverone ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997* "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", ai sensi dell'art 5, comma 3, della *Legge Regionale n*° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

L'elaborazione del *Piano di Classificazione Acustica* è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento "Criteri per la classificazione acustica del territorio", allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte*, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della *L.R.* 52/2000.

La Classificazione Acustica ricomprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

La Classificazione Acustica del Comune di Viverone è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica della zonizzazione del comune di Viverone:
- Planimetrie allegate.

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

lb/ss Pagina 4 di 17

1.2 Zone omogenee

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

CLASSE I: Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

lb/ss Pagina 5 di 17

1.3 Zone particolari

1.3.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla Tabella 2 del punto 1.4.1 del presente documento non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto stradale presenti sul territorio di Viverone. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 1 del punto 1.4.1. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella 2 del punto 1.4.1, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art.6, comma 3 del *D.P.C.M.* 14/11/1997).

1.3.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000* il *Piano di Classificazione Acustica* individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto. Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportati nell'*Allegato 4.10* della Relazione descrittiva del *Piano di Classificazione Acustica*.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto al punto 1.6.

1.4 Limiti acustici

1.4.1 Limiti di Zona

In applicazione del *D.P.C.M.* 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizione di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:

- a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

lb/ss Pagina 6 di 17

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c. valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI	EMISSIONE (dB(A))
		Periodo diurno (6÷22) Periodo notturno (22	
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1 - Valori Limite Assoluti di Emissione

CL	ASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))		
		Periodo diurno (6÷22) Periodo notturno (22÷		
I	aree particolarmente protette	50	40	
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45	
III	aree di tipo misto	60	50	
IV	aree di intensa attività umana	65	55	
V	aree prevalentemente industriali	70	60	
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	

Tabella 2 - Valori Limite Assoluti di Immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITÀ (dB(A))		
		Periodo diurno (6÷22) Periodo notturno (22÷		
I	aree particolarmente protette	47	37	
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42	
III	aree di tipo misto	57	47	
IV	aree di intensa attività umana	62	52	
V	aree prevalentemente industriali	67	57	
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	

Tabella 3 - Valori Limite Assoluti di Qualità

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997.

lb/ss Pagina 7 di 17

1.4.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal *D.P.C.M.* 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal *D.M. 11/12/96* "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M.* 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente punto 1.3 ("Zone particolari").

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

1.4.3 Prescrizioni per le Fasce "Cuscinetto"

Le fasce "cuscinetto" inserite nel *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Viverone e delineate ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R. 52/2000*, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.

Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza si stabilisce che:

- i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un'area normativa del P.R.G.C. inserita all'interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- i nuovi impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le attività rumorose che si insediano all'interno di un'area non satura che abbia subito una riduzione critica, devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva.

lb/ss Pagina 8 di 17

1.4.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Relativamente ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale, il *Piano di Classificazione Acustica* del Comune di Viverone può presentare tre possibili scenari:

- scenario di compatibilità;
- scenario di potenziale incompatibilità;
- scenario di incompatibilità.

1.4.4.1 Scenario I: Compatibilità

Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati nella Tabella 2 del punto 1.4.1 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

1.4.4.2 Scenario II: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) e in ogni caso ove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un *Piano di Risanamento Acustico*.

1.4.4.3 Scenario III: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

lb/ss Pagina 9 di 17

1.5 Piani di Risanamento Acustico

1.5.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *Legge 447/1995*, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei limiti.

Il Piano di Risanamento Acustico contiene:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- · l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

Il *Piano di Risanamento Acustico* è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. 52/2000*, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del presente *Piano di Classificazione Acustica*, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito *Piano di Risanamento*.

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS).

I *Piani di Risanamento Acustico* delle imprese indicano:

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
- · i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;
- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;
- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;

lb/ss Pagina 10 di 17

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

La relazione tecnica del *Piano di Risanamento* è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Viverone, nei casi di propria competenza, valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il *Piano di Risanamento* con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione. Tale *Piano* verrà integrato nel *Piano di Risanamento Acustico Comunale*.

Qualora il Comune di Viverone non si esprima sul *Piano di Risanamento* entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il *Piano*, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune.

Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture che interessano il Comune di Viverone si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della L. 447/1995. Nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con il Comune, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione del *Piano di Risanamento Comunale*.

1.6 Autorizzazioni e deroghe

I cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale. Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della *L.R. 52/2000*).

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno specificate con apposite disposizioni della Giunta Regionale; in vacanza di tale provvedimento si farà riferimento a quanto riportato negli appositi regolamenti comunali.

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della *L.R. 52/2000*. La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita dal tecnico competente, con una dichiarazione attestante il non superamento dei limiti nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

lb/ss Pagina 11 di 17

È facoltà del Comune rilasciare deroghe ai valori limite individuati dal *Piano di Classificazione Acustica* per le attività all'aperto riportate dall'art.9, comma 3 della *L.R. 52/2000*, fissando orari e modalità di svolgimento; non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

2 CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso concessione o autorizzazione edilizia, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Viverone.

2.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.):

- i piani particolareggiati;
- i piani per l'edilizia economica e popolare;
- i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica.

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6 comma 3 della *L.R.* 52/2000.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" (D.I.A.) o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" (D.P.C.A.), in funzione della tipologia di S.U.E. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto all'interno del punto 2.3 del presente documento, in modo da attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo I, considerando tutti gli elementi

lb/ss Pagina 12 di 17

definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

L'approvazione di S.U.E prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione del *Piano* di Classificazione Acustica.

L'assenza della D.I.A. o della D.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

2.2 Interventi soggetti a concessione edilizia o denuncia di inizio attività

Le domande di concessione edilizia che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso devono essere corredate da *D.I.A.* o da *D.P.C.A.* nei casi specificati ai seguenti punti 2.2.1 e 2.2.2.

2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la denuncia di inizio attività, relativamente a:

 realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex Legge n. 349/1988 e s.m.i.) e delle opere

lb/ss Pagina 13 di 17

- sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
- 2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- 4. Tutte le sorgenti specificate nell'allegato 1 delle *DGR 02/02/2004, n. 9-11616* e pubblicate sul "Supplemento Ordinario n.2 al B.U.R. n.5": "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. C) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n.52".

L'assenza della *D.I.A.* è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di *D.I.A.* non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della *D.I.A.*

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la *Documentazione di Impatto Acustico*.

2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* e di quanto specificato nell'allegato alla *DGR* 14/02/2005, n. 46-14762 pubblicata sul *B.U.R. n.8 del 24 febbraio 2005*: "Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) della *L.R. 25 ottobre 2000 n. 52*" è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

scuole e asili nido;

lb/ss Pagina 14 di 17

- ospedali;
- · case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.2.1.

La *D.P.C.A.* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti, qualora il mutamento di destinazione comporti l'inserimento dell'immobile in una delle tipologie sopra elencate.

L'assenza della *D.P.C.A.* è causa di diniego della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

2.3 Documentazione da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale.

Le documentazione tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative connesse con le trasformazioni territoriali di cui ai punti 2.1 e 2.2 è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenuta nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle sovraordinate.

Vengono qui di seguito definiti i criteri per la predisposizione della "Documentazione di Impatto Acustico" e della "Documentazione Previsionale di Clima Acustico".

2.3.1 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)

La Documentazione di Impatto Acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al paragrafo 2.2.1 e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La Documentazione di Impatto Acustico deve essere redatta secondo le modalità ed i criteri specificati nel DGR 02/02/2004, n. 9-11616 e pubblicato sul "Supplemento Ordinario n.2 al B.U.R. n.5": "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. C) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n.52".

lb/ss Pagina 15 di 17

2.3.2 Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

La Documentazione Previsionale di Clima Acustico deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La Documentazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta secondo le modalità ed i criteri specificati nell'allegato alla DGR 14/02/2005, n. 46-14762 e pubblicato sul "B.U.R. n.8 del 24 febbraio 2005": "Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lettera. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n.52".

3 CAPO III – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al Capo I punto 1.4.1, Tabella 1 e Tabella 2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 (lire 1.000.000) a € 5164,57 (lire 10.000.000) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della *Legge 447/95*.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi dell'art. 10, comma 5, della *Legge 447/95*.

In caso di mancata presentazione della *D.I.A.* o della *D.P.C.A.*, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 (lire 500.000) a € 10329,14 (lire 20.000.000) così come disposto dall'art. 10 comma 3 della *Legge 447/95*.

lb/ss Pagina 16 di 17

4 CAPO IV – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Classificazione Acustica è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della L.R. 52/2000) e della approvazione di S.U.E.; le modifiche e le revisioni della Classificazione Acustica vengono adottate con la stessa procedura individuata per la prima approvazione (art.7, comma 6 della L.R. 52/2000).

5 CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni indicate nel presente documento non si applicano alle concessioni o autorizzazioni edilizie in corso di rilascio al momento dell'entrata in vigore del *Piano di Classificazione Acustica*.

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

lb/ss Pagina 17 di 17

INDICE

1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n° 447/95
- 1.2 Principi metodologici

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- 2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento
- 2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.
- 2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di zonizzazione acustica
- 2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica
- 2.5 Inserimento delle fasce cuscinetto
- 2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture
- 2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

3 APPENDICE

- 3.1 Destinazione d'uso
- 3.2 Documentazione fotografica

4 ALLEGATI

- 4.1 Planimetria Fase II in scala 1:10.000
- 4.2 Planimetria Fase II in scala 1:5.000
- 4.3 Planimetria Fase III in scala 1:10.000
- 4.4 Planimetria Fase III in scala 1:5.000
- 4.5 Planimetria Fase IV in scala 1:10.000
- 4.6 Planimetria Fase IV in scala 1:5.000
- 4.7 Dettagli Planimetria Fase II in scala 1:2.000
- 4.8 Dettagli Planimetria Fase III in scala 1:2.000
- 4.9 Fasce Cuscinetto Fase IV in scala 1:2.000
- 4.10 Aree Destinate a manifestazioni temporanee, o mobili, oppure all'aperto
- 4.11 Osservazioni alla proposta di zonizzazione

lb/ss Pagina 1 di 38

1. I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Per comprendere i risultati del lavoro svolto, nel presente capitolo viene fornita una

breve rassegna della legislazione e della documentazione tecnica di riferimento, nonché le

conseguenti determinazioni che sono state assunte per poter mettere in atto il progetto.

1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n°447/95

Con l'emanazione del D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", la classificazione acustica del territorio

comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi

in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

II D.P.C.M. 1/3/1991 fissa dei limiti, per il rumore, tali da garantire le condizioni

acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione di territorio

considerata.

La "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n°447 perfeziona le

modalità di applicazione della zonizzazione acustica.

La tutela dell'ambiente esterno e abitativo dal rumore delineata dalla legge prevede

l'attività di Pianificazione, Risanamento e Controllo dell'inquinamento acustico. In

particolare dall'art. 4, comma 1 lettera a), le Regioni dovranno definire con legge "i criteri

in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone

previste dalle vigenti disposizioni".

Tutte le operazioni precedenti prendendo il via dall'approvazione del Piano di

Classificazione Acustica Comunale; questo produce delle conseguenze sia nell'ambito dei

dispositivi di matrice ambientale che nel settore degli strumenti urbanistici adottati

dall'Amministrazione Comunale.

In campo ambientale la zonizzazione acustica risulta essere lo strumento essenziale

per espletare le funzioni amministrative di controllo e vigilanza, e per predisporre il Piano

di Risanamento Acustico Comunale.

lb/ss Pagina 2 di 38

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Nell'ambito degli *strumenti urbanistici* il coordinamento tra il *Piano di Zonizzazione Acustica* e il Piano Regolatore Generale determina un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche dirette o indirette (le Concessioni o le Autorizzazioni Edilizie e gli Strumenti Urbanistici Esecutivi).

La carta della zonizzazione acustica e le rispettive norme di esecuzione, se legate con le norme tecniche di attuazione del PRG, rendono possibile la gestione, nel rispetto dell'attuale quadro normativo, delle politiche di controllo del rumore, comprese le procedure di valutazione preventiva di impatto acustico, fondamentali per una gestione "sostenibile" del territorio.

La classificazione del territorio comunale in 6 classi (tab.1) si basa infatti esclusivamente su parametri urbanistici, demografici e di uso del territorio, negli stessi termini in cui era prescritta in regime di applicazione del DPCM 1.3.1991.

Differenti tuttavia, rispetto al regime del DPCM 1.3.91, sono gli effetti che oggi prevede la L. 447/95. Infatti, mentre nel DPCM 1.3.91 ad ogni classe era associata una coppia di valori di limiti di esposizione (per i periodi diurni, dalle 6,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 6,00) il cui superamento avrebbe dovuto dare luogo alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico, oggi ad ogni classe corrispondono quattro coppie di valori: due relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, limiti di emissione (tab.2) e di immissione (tab.3), e due, rappresentative dei valori di attenzione (tab.4), e dei valori di qualità (tab.5), significativi ai fini della formazione del Piano di Risanamento Acustico.

I valori di attenzione costituiscono soglie di esposizione al rumore e sono a loro volta proposti in una duplice articolazione, su base oraria, oppure sull'intero periodo di riferimento, il loro documentato superamento obbliga ad adottare il piano di risanamento acustico.

I valori di qualità, più cautelativi, rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo, attraverso le azioni di risanamento ove non siano superati i valori di attenzione.

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di definizione su come operare per elaborare la classificazione acustica. Sono infatti stati promulgati il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", il D.P.R. 18/11/1998 lb/ss

n° 459 "Regolamento recante le norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" ed il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti di cui all'art. 11, comma 1. Queste si "sovrappongono alla zonizzazione acustica "generale" determinando delle zone di "deroga parziale" dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture. Questo concetto viene poi ripreso e esplicitato anche nelle linee guida della regione Piemonte per la classificazione acustica del territorio comunale.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

II D.P.R. 18/11/1998 n°459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

II D.P.R. 30/03/2004 n°142, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

lb/ss Pagina 4 di 38

TAB.1 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Descrizione		
	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un		
I) Aree particolarmente protette	elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,		
i) Aree particularmente protette	scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali		
	rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.		
	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente		
II) Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale	da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con		
ii) Aire destinate ad aso prevalentemente residenziale	limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività		
	artigianali ed industriali.		
	Rientrano in questo tipo di classe le aree urbane interessate da traffico		
	veicolare locale o di attraversamento, con media densità di		
III) Arre di tipo misto	popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata		
	presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree		
	rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.		
	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso		
	traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata		
IV) Aree di intensa attività umana	presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività		
iv) Alee di interisa attività diffalia	artigianali; la aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di		
	linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di		
	piccole industrie.		
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti		
v/ Alee prevalentemente maastran	industriali e con scarsità di abitazioni.		
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da		
vij Alee esclusivallielle iliuustilali	attività industriali e prive di insediamenti abitativi.		

TAB.2 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione [dB(A)]			
Classe di destinazione d'uso dei territorio	Periodo diurno (6,00 - 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)		
I) Aree particolarmente protette	45	35		
II) Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40		
III) Arre di tipo misto	55	45		
IV) Aree di intensa attività umana	60	50		
V) Aree prevalentemente industriali	65	55		
VI) Aree esclusivamente industriali	65	55		

TAB.3 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]		
Classe di destinazione d'uso dei territorio	Periodo diurno (6,00 - 22,00)	Periodo notturno (22,00 - 6,00)	
I) Aree particolarmente protette	50	40	
II) Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45	
III) Arre di tipo misto	60	50	
IV) Aree di intensa attività umana	65	55	
V) Aree prevalentemente industriali	70	60	
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70	

lb/ss Pagina 5 di 38

TAB.4 - VALORI DI ATTENZIONE

	Valori di attenzione [dB(A)]			
Classe di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale	65	50	55	45
III) Arre di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

TAB.5 – VALORI DI QUALITÀ

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]		
Classe di destinazione d'uso dei territorio	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)	
I) Aree particolarmente protette	47	37	
II) Arre destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42	
III) Arre di tipo misto	57	47	
IV) Aree di intensa attività umana	62	52	
V) Aree prevalentemente industriali	67	57	
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70	

1.2 Principi metodologici

Dall'analisi delle linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale emanate dalla Regione Piemonte si evince che la premessa fondamentale della metodologia proposta è che in ogni porzione di territorio devono essere garantiti i livelli di inquinamento acustico compatibili con le attività umane in esso svolte. Da questo derivano i quattro elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

1. La zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Locali (Comunali) in materia di destinazione d'uso del territorio (ex. Art 2, comma 2 L.447/95). Tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni locali che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio:

lb/ss Pagina 6 di 38

2. La zonizzazione acustica dovrà tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in

tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da P.R.G. non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate,

se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;

3. La zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente

urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di altri comuni

confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A). Va notato che

la presenza di discontinuità morfologiche tra due aree ne evita il contatto diretto;

4. La zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio,

scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il lavoro svolto per l'elaborazione della Proposta di Classificazione Acustica di un

Comune è suddivisibile in due momenti principali:

✓ Raccolta del materiale di riferimento:

✓ Elaborazione del documento.

Nei paragrafi seguenti viene fornita una descrizione delle attività realizzare per portare

a compimento il lavoro in questione.

2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento

Dalla banca dati informatizzata dell'ARPA Piemonte Dipartimento di Biella si possono

estrarre alcune informazioni di interesse per l'elaborazione della proposta di zonizzazione

acustica. In particolare i dati sono ricavabili sia dai raster della Carta Tematica Regionale

(C.T.R. scala 1:10.000) sia dalle fotografie aeree della Provincia di Biella, dalle quali è

possibile una più precisa individuazione delle aree adibite a coltura o ad altri usi.

lb/ss Pagina 7 di 38

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017 Tali dati vengono gestiti attraverso il G.I.S. "ArcView", il quale permette anche di elaborare il file destinato a contenere la zonizzazione acustica del Comune.

Per il territorio del comune i dati informatizzati a disposizione di cui si è fatto uso sono:

- ✓ La copertura del territorio comunale su base catastale.
- ✓ La copertura dei confini comunali.

I dati forniti su documentazione informatica dal comune di Viverone sono stati:

✓ Norme tecniche di attuazione del PRGC.

I dati forniti su documentazione cartacea dal comune di Viverone sono stati:

✓ Carta con copertura del PRGC in scala 1:2.000

Attraverso una serie di incontri avvenuti tra i tecnici comunali e del Dipartimento Arpa di Biella sono state illustrate le finalità del progetto ed è stata richiesta la collaborazione da parte dei funzionari competenti del Comune a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnica di utilità per l'elaborazione della bozza di Proposta di Zonizzazione Acustica.

2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.

Attraverso l'analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono state determinate le corrispondenze tra categorie d'uso del suolo e classi acustiche.

La classificazione acustica avviene in questa fase tenendo solo conto degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture di trasporto. Queste sono prese in considerazione mediante la creazione di apposite fasce di rispetto entro le quali valgono, per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stesse, differenti limiti acustici (par. 2.6).

Va notato che la zonizzazione acustica deve coprire l'intero territorio comunale, incluse le aree circostanti le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e le altre sorgenti di cui all'art. 11. Comma 1 della L.447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art.3, comma 2 L.447/95).

lb/ss Pagina 8 di 38

Dall'esame delle N.d.A. del P.R.G.C. si è appreso che il territorio comunale è diviso in classi di uso del suolo a cui corrispondono destinazioni d'uso specifiche, modalità di intervento, parametri urbanistici o edilizi. Le principali classi di uso del suolo fissate dal piano regolatore del comune di Viverone sono le seguenti:

- 1) Usi pubblici;
- 2) Usi privati residenziali;
- 3) Usi produttivi;
- 4) Usi terziari;
- 5) Usi agricoli;

Ciascuna classe comporta specifiche destinazioni d'uso ed è rispetto a queste ultime che si sono ricercate le corrispondenze tra uso del suolo e classe acustica che si riportano nel seguito.

1) - USI PUBBLICI

✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)

In tali aree SP possono essere realizzati: attrezzature di uso pubblico del tipo indicato nelle planimetrie del P.R.G. Le destinazioni specifiche previste sono:

a) Per gli insediamenti residenziali:

- □ Aree con attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola media dell'obbligo);
- □ Aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
- □ Aree per giardini e parchi gioco e servizi annessi, per attrezzature sportive;
- Aree per parcheggi destinati alla creazione di posti macchina in superficie, o all'installazione di autorimesse collettive.

b) Per gli insediamenti direzionali e commerciali;

lb/ss Pagina 9 di 38

la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, tra quelle indicate all'art. 21 primo comma punto 2) L.R. 56/77;

c) Per gli insediamenti produttivi;

la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, fra quelle indicate all'art. 21 primo comma punto 3) L.R. 56/77.

✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale

Le destinazioni specifiche contemplate dalla L.R. 56/77 sono:

a) <u>aree per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo</u>:
 non ne sono previste;

b) <u>aree per le attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere</u>:

viene prevista un'attrezzatura sanitaria (poliambulatorio decentrato delle U.S.L. n° 47) in Cavaglià.

c) <u>aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali:</u>

aree per la realizzazione di infrastrutture di servizio alla utilizzazione pubblica delle aree in oggetto.

✓ Aree per impianti urbani

Si tratta di aree destinabili o destinate ad impianti cimiteriali, a pubbliche discariche controllate, ad impianti di depurazione, ad impianti tecnici eseguiti da enti pubblici (ENEL, TELECOM, ecc.).

✓ Aree per la viabilità

Si tratta di aree destinate alla viabilità esistente ed in progetto.

lb/ss Pagina 10 di 38

2) - USI RESIDENZIALI

✓ Nuclei di antica formazione (NAF)

1) Definizione:

agglomerati urbani ove si riscontra la presenza maggioritaria di edifici dotati di valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, nell'ambito dei quali si ravvisa una sostanziale permanenza della trama viaria ed edilizia, e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale; pertanto l'ambito dei nuclei di antica formazione non interessa esclusivamente gli edifici ma anche le aree esterne che sono in cornice ambientale e che concorrono a determinare il valore d'insieme.

✓ Aree edificate (AER)

1) Definizione:

Parti del territorio urbano con prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti edificati, per lo più di recente formazione.

✓ Aree di completamento (AC)

1) Definizione:

aree di norma non edificate, inserite negli insediamenti esi-stenti o in franchigia agli insediamenti esistenti, ma dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di Legge.

✓ Aree di espansione (AE)

1) Definizione:

aree non edificate esterne agli insediamenti o ai margini di essi, anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione ma con previsione di loro

lb/ss Pagina 11 di 38

contemporanea realizzazione, ai sensi di legge- oggetto di insediamento residenziale di nuovo impianto.

3) - USI PRODUTTIVI

✓ Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)

1) <u>Definizione</u>:

parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi, industriali o artigianali, di varia dimensione, commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, depositi autotrasportatori, residenza per titolari o custodi.

✓ Aree di riordino da attrezzare (AIR)

1) Definizione:

aree con impianti produttivi esistenti da mantenere, ristrutturare o ampliare, che necessitano di adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza, e delle infrastrutture ed attrezzature.

✓ Aree per nuovi impianti produttivi (NIP)

1) Definizione:

Le destinazioni d'uso sono quelle contemplate al punto <u>Aree con impianti produttivi</u> esistenti che si confermano (IPC).

4) - USI TERZIARI

S'intendono adibiti ad usi terziari gli immobili che vengono utilizzati prevalentemente o totalmente per attività commerciali, direzionali, turistiche, oppure per impianti privati per il tempo libero o per attrezzature e servizi privati di interesse collettivo. Le attività terziarie

lb/ss Pagina 12 di 38

qui contemplate si intendono di tipo privato, in quanto quelle di tipo pubblico rientrano nei casi previsti al punto 1) USI PUBBLICI.

Per le attività turistiche si contemplano i seguenti casi:

- attività di tipo alberghiero -comprendenti gli alberghi, le pensioni, le locande, i motels, le case-albergo, le colonie e ogni altro tipo similare;
- attività di tipo extralberghiero -comprendente i villaggi turistici, i campeggi, le case per la residenza temporanea (2[^] casa) e similari; vengono aggregate a questo tipo di attività le convivenze (collegi, conventi, pensionati, ecc.).

√ Attrezzature commerciali e direzionali esistenti (ICE)

1) Definizione:

parti del territorio ove sono presenti attività commerciali e direzionali private.

✓ Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (NIC)

1) Definizione:

parti del territorio destinate all'insediamento di attività commerciali o direzionali, non legate funzionalmente con gli insedia-menti residenziali (magazzini all'ingrosso, supermercati, sedi bancarie, autorimesse d'uso collettivo, ecc.).

✓ Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero

1) Definizione:

parti del territorio ove sono presenti attività turistiche di tipo alberghiero.

✓ Nuovi impianti turistici di tipo alberghiero

1) Definizione:

aree per i nuovi impianti turistici di tipo alberghiero.

lb/ss Pagina 13 di 38

✓ Impianti turistici di tipo extraalberghiero

1) Definizione:

parti del territorio destinate all'insediamento di attività turistiche, a carattere stagionale; sia aventi carattere di funzione permanente (seconde case, di tipologia residenziale per week-end e/o stagionali), sia aventi carattere di ospitalità temporanea (campeggi, residences, ecc.).

✓ <u>Impianti privati per il tempo libero (IPTL)</u>

1) <u>Definizione</u>:

parti del territorio ove esistono o sono previsti impianti privati per il tempo libero (per attività sportive, ricreative, culturali, per lo spettacolo, per la musica, centri nautici, ippici, pesca sportiva, ecc.).

✓ <u>Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP)</u>

1) Definizione:

parti del territorio ove esistono o sono previsti attrezzature e servizi privati, integrati o surroganti attrezzature e servizi pubblici (cliniche, case di cura, case di soggiorno anziani, collegi, istituti di istruzione privati).

5) - USI AGRICOLI

✓ E1 - Aree agricole marginali

1) Definizioni:

Incolti produttivi e sterili, aree a pascolo raso con rocce e detriti.

lb/ss Pagina 14 di 38

✓ E2 - Area a prato e prato-pascolo permanenti

1) Definizione:

Aree a prato e prato-pascolo permanente; aree destinate alla produzione foraggera, all'allevamento del bestiame ed alle attrezzature ed abitazioni agricole.

✓ E3 - Aree boscate

1) Definizione:

Boschi cedui e fustaie;

✓ E4 - Terreni ad elevata produttività

1) Definizione:

Terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati o permanenti, per risaie, per colture industriali del legno, nonché aree incolte di recente dismissione dell'uso agricolo e recuperabili.

✓ E5 - Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate

1) Definizione:

Colture orticole e floricole o fruttivinicole (legnose specializzate), esistenti all'aperto o in serra, e nuovi terreni adibiti a tale uso.

La determinazione delle corrispondenze tra le porzioni di territorio identificate da P.R.G.C. e le classi acustiche è stata effettuata attraverso l'analisi delle modalità d'uso, degli usi e dei tipi di intervento ammessi per ogni Classe Urbanistica.

Tale operazione è stata effettuata in accordo con la descrizione effettuata nel D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" delle classi acustiche da zonizzazione e, nei casi di dubbia interpretazione, secondo i principi generali stabiliti dalle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio".

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti criteri generali:

lb/ss Pagina 15 di 38

- ➢ le aree inserite come "USI AGRICOLI", cioè E1, E2, E3, E4, E5, sono state poste in Classe III poiché corrispondenti a parti di territorio la cui destinazione principale risulta essere di tipo agricolo;
- ➢ le aree inserite come ICE, NIC e IPTL in questa fase non sono state abbinate univocamente ad una classe acustica, ma ad un intervallo di classe III - IV, rimandando alla fase di analisi diretta sul territorio la definizione della classe corrispondente;
- ➤ le aree inserite come **AIR** in questa fase sono state abbinate ad un intervallo di classe III V, rimandando alla fase di analisi diretta sul territorio la definizione della classe corrispondente
- ▶ le aree corrispondenti alla categoria NAF, AER, AC e AE, di tipo residenziale, in questa fase sono state abbinate all'intervallo di classe II III, nonostante la prevalente funzione residenziale, poiché in tali aree sono insediabili attività connesse con la residenza, come: attività commerciali, artigianato di servizio, forniture di servizi a gestione privata, attività ricettive. Si è, quindi, rimandata la classificazione di tali aree alla fase di perfezionamento attraverso sopralluoghi sul campo, descritta in dettaglio nel paragrafo seguente;
- ➢ le aree a prevalenza produttiva di tipo IPC e NIP, sono state abbinate ad un intervallo di classe acustica IV-VI, essendo comprese in tale categoria attività industriali, artigianato di produzione e di servizio, attività commerciali, attività direzionali, ecc.
- ➤ la aree ASP sono state classificate applicando un intervallo di classe I II, rimandando alla successiva fase di sopralluogo la definizione della classe corrispondente;
- ▶ le aree SP sono state classificate in modo differente a seconda dell'attività prevista dal P.R.G.C.: le aree occupate da istituti scolastici sono state abbinate alla Classe I, l'area occupata da cimitero è stata abbinata alla Classe I; quelle destinate ad ospitare impianti sportivi sono state abbinate alla Classe III; alle aree per attrezzature collettive è stato applicato un intervallo di classe II III, rimandando alla successiva fase di sopralluogo la definizione della classe corrispondente; le aree adibite a parco non sono state classificate in questa fase attendendo di definire la

lb/ss Pagina 16 di 38

classe acustica una volta analizzato direttamente il territorio, tutte le aree destinate ad attrezzature tecnologiche sono state inserite in un intervallo di Classe III - IV,

rimandando alla successiva fase di sopralluogo la definizione della classe

corrispondente;

> le aree per la Viabilità non sono state classificate dal momento che la

zonizzazione delle infrastrutture di trasporto sarà sovrapposta alla classificazione di

cui si tratta in questo contesto specifico.

Tutte le categorie la cui destinazione d'uso non risultava univocamente determinata

non sono state classificate, rimandando tale operazione alla fase di perfezionamento

attraverso sopralluoghi sul campo, descritta in dettaglio nel paragrafo successivo.

2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di zonizzazione acustica

Questa fase del lavoro è consistita in una serie di sopralluoghi per verificare che la

corrispondenza tra le categorie omogenee d'uso del suolo (Classi di destinazione d'uso) e

classi acustiche, effettuata nella fase precedente, corrispondesse all'effettiva fruizione del

territorio e per determinare la classificazione acustica per quelle aree non ancora

classificate.

lb/ss

I sopralluoghi hanno così consentito di individuare i casi in cui la reale fruizione del

territorio non risultava consona alla destinazione di classe indicata dalla prima fase di

zonizzazione acustica. Si è così potuto procedere ad una correzione della classe acustica

da assegnare all'area corrispondente.

In particolare gli obiettivi di questa fase del lavoro sono stati:

✓ Analisi diretta degli insediamenti insistenti sull'area del centro storico;

√ Valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali e ricettive nelle

aree a destinazione prevalentemente residenziale;

✓ Valutazione dello sviluppo delle attività produttive e loro caratteristiche di

produzione;

✓ Verifica dell'esistenza di edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con

destinazione prevalentemente industriale;

Pagina 17 di 38

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017 ✓ Raccolta della documentazione fotografica di supporto.

In generale, a seguito dei sopralluoghi, sono state mantenute in Classe I tutte le aree

corrispondenti a strutture scolastiche, religiose, e l'area del Cimitero.

In Classe II sono state inserite le aree esclusivamente residenziali e le aree

residenziali caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e

dall'assenza di attività artigianali o industriali, mentre le aree residenziali con presenza di

attività commerciali e artigianali, sono state poste in Classe III o in Classe IV, in funzione

delle dimensioni delle attività stesse.

Le aree produttive, caratterizzate da un'attività esclusivamente industriale, sono state

identificate con la Classe VI; in Classe V sono state poste le aree a destinazione

industriale con una limitata presenza di abitazioni; le attività produttive a carattere terziario

direzionale, di commercio all'ingrosso o al dettaglio e depositi, in insediamenti di grandi

dimensioni sono state poste in Classe IV. Nel comune di Viverone non sono emerse aree

identificate come classe VI, cioè esclusivamente industriali.

La documentazione fotografica raccolta è stata inserita nell'Appendice 3.2 della

presente relazione.

2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica

Al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, si

provvede ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda

la classe acustica.

L'omogeneizzazione deve avvenire dapprima "assorbendo" le aree di dimensioni

ridotte (cioè con superficie inferiore a 12.000 m²) inserite in modo acusticamente

disomogeneo in aree uniformi di vasta scala. Successivamente si procede ad assegnare

una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree di dimensioni ridotte (con

superficie inferiore a 12.000 m²), secondo i sequenti principi:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno

di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni

lb/ss Pagina 18 di 38

> ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017 Dipartimento Provinciale di Biella

- la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le classi I e VI);
- 2. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estese di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei due poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente punto 3;
- 3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2
- 4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- 5. nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una classe VI e una classe V, l'area risultante viene posta in classe V. Se l'area in classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione, in classe V, di una sola di esse;
- 6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:
- 6.1 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni ed alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di

lb/ss Pagina 19 di 38

dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.;

6.2 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti

In questa fase sono state individuate anche le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto. Queste sono state individuate nelle zone di

- Area parcheggio sita in Via Castello;
- Area nuovo mercato confine est lungo la statale per Vercelli;
- Area Via Lungo Lago Fronte Porticciolo;
- Area Via Lungo Lago nuova costruzione anfiteatro e giardino;
- Area Manifestazioni Pro-Loco sita in Strada Comunale Viverone Comuna:
- Area in Frazione Masseria:
- Area Campo sportivo.

Per queste aree sono previste deroghe per il superamento limiti acustici della classe attribuita dalla zonizzazione acustica comunale secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 52/2000.

2.5 Inserimento delle fasce "cuscinetto"

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA, sono state inserite delle fasce "cuscinetto" digradanti. Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Esse hanno larghezza pari ad almeno 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dBA.

lb/ss Pagina 20 di 38

E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, è valido anche se le aree sono di comuni distinti.

Ne consegue che, quando necessario, devono essere inserite le fasce "cuscinetto" anche tra aree di comuni confinanti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto, che non deve interessare le aree in Classe I, è avvenuto attraverso le seguenti analisi:

- ✓ Accostamento critico tra due aree non urbanizzate. Per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico, le fasce cuscinetto sono state distribuite in numero uguale all'interno di entrambe le aree. Nel caso di un numero pari di salti di classe è stata inserita una fascia in più nell'area di classe più elevata.
- ✓ Accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata e tra due aree non completamente urbanizzate. Le fasce cuscinetto non devono essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva dove si va ad inserire la fascia cuscinetto possieda una densità abitativa assimilabile alla zona C del D.M. 1444/68. Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il ragionamento appena esposto dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori relativi agli isolati. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi saranno ricompresi solo se risultano ricadenti nella fascia per più del 50% della loro superficie.

In Viverone sono stati evidenziati alcuni accostamenti critici. Quelli per cui sono state inserite fasce cuscinetto sono:

- 1) Tra l'area della Casa per anziani "Villa Albert" e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.
- 2) Tra l'area della Zona San Grato e l'area agricola circostante è stat inserita una fascia cuscinetto di Classe II all'interno dell'area agricola.
- 3) Tra l'area in Zona Ponente e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.

lb/ss Pagina 21 di 38

- 4) Tra l'area della zona delle scuole elementari e le aree agricole site a nord e a ovest dell'area scolastica è stata inserita una fascia cuscinetto in Classe II nelle aree agricole; la fascia posta in direzione nord è stata ridotta in presenza dell'edificio in base alle indicazioni fornite dalle "Linee Guida per la classificazione acustica del territorio".
- 5) Tra l'area della chiesa di Frazione Rolle e le aree agricole site a nord e nord-est rispetto alla chiesa è stata inserita una fascia in classe II, la fascia posta in direzione nord-est è stata ridotta in presenza dell'edificio in base alle indicazioni fornite dalle "Linee Guida per la classificazione acustica del territorio".
- 6) Tra la zona sita in Via Umberto I destinata ad ospitare una casa per anziani e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.
- 7) Tra l'area cimiteriale e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.
- 8) Tra l'area della Casa per anziani "Villa al Monte" e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.
- 9) Tra l'area della chiesa di Frazione Masseria e l'area agricola circostante è stata inserita una fascia cuscinetto di Classe II, all'interno dell'area agricola.

Per le fasce cuscinetto si veda l'allegato 4.9. La numerazione delle fasce coincide con quanto riportato nel suddetto elaborato grafico.

Gli accostamenti critici per i quali non è stato possibile inserire le fasce cuscinetto sono:

 Tra l'area classificata in classe IV e l'area classificata in classe II presso la strada provinciale Viverone – Ivrea.

2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

L'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza.

lb/ss Pagina 22 di 38

In tal modo, per tutte le sorgenti presenti sul territorio, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti, è stata definita una prima classificazione acustica attraverso il P.R.G.C.; per le infrastrutture dei trasporti, invece, si è proceduto ad una seconda classificazione, indipendente dalla tipologia dell'infrastruttura stessa, sovrapposta alla precedente.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Esso prevede che:

- per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;
- per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200
 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, in data 01 giugno 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", che stabilisce le fasce di pertinenza delle stesse in relazione alla tipologia di strade.

Pur considerando l'inserimento di dette fasce parte integrante del presente lavoro, si è deciso, per ragioni di complessità del lavoro e per il rischio di imprecisioni grafiche, di non riportare per il momento nel progetto di ArcView la copertura delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, essendo queste determinabili automaticamente in funzione della tipologia di strada in considerazione, secondo il decreto precedentemente citato.

Poiché il comune di Viverone non è interessato dal passaggio di linee ferroviarie non sono presenti fasce di pertinenza per questa tipologia di infrastruttura di trasporto.

lb/ss Pagina 23 di 38

2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

Successivamente alla zonizzazione del territorio comunale si è determinata la necessità di una fase "di armonizzazione" per il completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di comuni confinanti (divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

Per il comune di Viverone non sono stati individuati accostamenti critici con i comuni limitrofi, poiché il resto del perimetro confina con aree sostanzialmente inseribili in classe II o III.

lb/ss Pagina 24 di 38

3. APPENDICE

3.1 Destinazioni d'uso

1) - USI PUBBLICI

- ✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)
- ✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale
- ✓ Aree per impianti urbani
- ✓ Aree per la viabilità

2) - USI RESIDENZIALI

- ✓ Nuclei di antica formazione (NAF)
- ✓ Aree di completamento (AC)
- ✓ Aree di espansione (AE)

3) - USI PRODUTTIVI

- ✓ Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)
- ✓ Aree di riordino da attrezzare (AIR)
- ✓ Aree per nuovi impianti produttivi (NIP)

4) - USI TERZIARI

- √ Attrezzature commerciali e direzionali esistenti (ICE)
- ✓ Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (NIC)
- ✓ Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero
- ✓ Nuovi impianti turistici di tipo alberghiero
- ✓ Impianti turistici di tipo extraalberghiero
- ✓ Impianti privati per il tempo libero (IPTL)
- ✓ Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP)

lb/ss Pagina 25 di 38

5) - USI AGRICOLI

- ✓ E1 Aree agricole marginali
- ✓ E2 Area a prato e prato-pascolo permanenti
- ✓ E3 Aree boscate
- ✓ E4 Terreni ad elevata produttività
- ✓ <u>E5 Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate</u>

3.2 Documentazione fotografica

Di seguito si riportano le immagini raccolte durante i sopralluoghi conoscitivi relativi alla proposta di classificazione acustica.

lb/ss Pagina 26 di 38





Foto.1: Attività commerciale


Foto.2: abitazione e ristorante





Foto.3: Benzinaio autolavaggio

Foto.4: Zona Mista



lb/ss Pagina 27 di 38






Foto.5: Palazzi

Foto.6: zona mista



Foto.7: Palazzo

Foto.8: Zona mista



lb/ss Pagina 28 di 38





Foto.9: Zona agricola


Foto.10: Zona Mista





Foto.11: Zona mista

Foto.46: Officina Meccanica



lb/ss Pagina 29 di 38





Foto.13: Zona Mista


Foto.12: Zona Mista






Foto.14: Zona Mista

Foto.15: Zona Mista





lb/ss Pagina 30 di 38




Foto.16: Albergo

Foto.17: Zona agricola



Foto.18: Zona Agricola



lb/ss Pagina 31 di 38





Foto.19: Zona Residenziale

Foto.20: Zona Residenziale



Foto.21:Zona Residenziale

Inquadramento territoriale





lb/ss Pagina 32 di 38



Foto.22: Zona Agricola


Foto.23: Zona Agricola





Foto.24:Zona Agricola

Foto.25: Zona Agricola



Pagina 33 di 38 lb/ss



Foto.28: Attività Agricola


Foto.29: zona residenziale







Foto.35: Chiesa



lb/ss Pagina 34 di 38




Foto.30: Azienda agricola



Foto.31: chiesa



Foto.32: Scuole



lb/ss Pagina 35 di 38




Foto.36: Casa di riposo



Foto.37: Chiesa



Foto.38: Struttura extra-alberghiera



lb/ss Pagina 36 di 38






Foto.41: Ex Centrale elettrica

Foto.42: Capannone deposito mezzi



Foto.43: Capannone deposito mezzi



lb/ss Pagina 37 di 38





Foto.44: Ditta Materiale edile




Foto.45: Magazzino



Foto.47: Supermercato

Foto.48: Cascina



lb/ss Pagina 38 di 38